

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottorssa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

**AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA**

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

**AREA CONSULENZA
DEL LAVORO**

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

**AREA CONSULENZA
LEGALE**

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottorssa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

**COMUNICAZIONE E
RISORSE UMANE**

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

DL SOSTEGNI

INDENNITA' DI € 2.400 X CATEGORIE PENALIZZATE

Il decreto legge Sostegni introduce un'indennità onnicomprensiva per ristorare alcune categorie di lavoratori le cui attività sono state fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria in atto.

L'indennità, **pari a 2.400 euro**, spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- inoltre, tali lavoratori non dovranno essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche:

- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La domanda per le indennità in commento dovrà essere presentata all'INPS entro il **30 aprile 2021** tramite un modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Lo Studio resta a completa disposizione